

Ai gentili clienti  
Loro sedi

## Alternanza scuola lavoro: il beneficio del primo semestre va fruito entro settembre

### Premessa

Con la legge n. 208 del 28.12.2015, il legislatore ha **riproposto l'agevolazione sulle assunzioni a tempo indeterminato introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con legge n. 190/2015**. Ora, con la legge di **Bilancio 2017**, viene proposta una formula agevolativa molto **più specifica**, dedicata ai **lavoratori che fanno ingresso nel mondo del lavoro al termine di un ciclo di studi**. Dunque:

- per il **2015** il legislatore aveva introdotto uno sgravio del **100%** (entro un preciso massimale) per i primi **tre anni** su tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- per il **2016** il legislatore ha legiferato uno sgravio del **40%** di durata **biennale** su tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- per il **2017** il legislatore ha introdotto uno sgravio del **100%** di durata **triennale** sui soggetti che al termine di un periodo di studi si affacciano al mondo del lavoro.

Con la **circolare n. 109 del 10.07.2017**, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per procedere alla richiesta di incentivo, con riferimento alle **assunzioni operate dal 01.01.2017 al 10.07.2017**.

### ATTENZIONE!

Le **assunzioni operate a partire dal 01.01.2017 e fino allo scorso 10.07.2017** verranno **trattate in ordine cronologico**, con **precedenza** rispetto alle istanze relative alle **assunzioni effettuate nel periodo successivo, qualora il datore di lavoro presenti l'istanza entro 15 giorni dalla data di rilascio del modello telematico (10.07.2017)**.

Il beneficio contributivo per il periodo da gennaio a giugno, potrà essere **fruito nelle denunce**


**contributive UNIEMENS di luglio, agosto e settembre.** In mancanza di tale indicazione entro il mese di settembre, il beneficio andrà perso.

### **Chi può accedere? quali sono le condizioni?**

Secondo quanto previsto al comma 308 della legge di Bilancio 2017, con riferimento alle **assunzioni operate dal 01.01.2017 fino al 31.12.2018**, ai datori di lavoro privati è riconosciuto **l'esonero dal versamento dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:**


- per un periodo massimo di **36 mesi**;
- con **esclusione dei premi e contributi** dovuti all'INAIL;
- nel limite **massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro** su base annua.

Nel dettaglio, sono **interessate dall'agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato**, anche in **apprendistato o relativi ad un vincolo associativo** con una **cooperativa di lavoro**, con esclusione dei **contratti di lavoro domestici** e quelli relativi agli **operai del settore agricolo**. Sono stati, inoltre, **esclusi dall'INPS i contratti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato.**



Come anticipato sopra, la vera novità introdotta riguarda le **condizioni ed i soggetti ammessi all'agevolazione**. Secondo quanto previsto dal comma 308 della legge di Bilancio 2017, infatti, possono fruire dello sgravio:

- giovani assunti **entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio** e che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 all'art. 1 comma 33 (**istituti tecnici e professionali, licei**). La medesima percentuale si riferisce anche ai **percorsi di alternanza definiti dalle Regioni** ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli **istituti tecnici superiori** dal DPCM 25.01.2008 e alle **attività previste nei corsi universitari**;
- giovani assunti che hanno **svolto entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, presso lo stesso datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di **apprendistato di alta formazione**.



### **ATTENZIONE!**

Secondo quanto precisato dall'INPS con la **circolare n. 109 del 10.07.2017**, l'alternanza si articola in moduli didattici formativi svolti in aula (laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning ecc.) o in azienda e periodi di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo. L'attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata (con attività di mercato in rete e riferita ad un'azienda reale).

Con riferimento agli **elementi probanti dell'attività di alternanza scuola lavoro**, l'INPS segnala i seguenti elementi:

1. convenzione stipulata con l'istituzione scolastica o formativa per l'attivazione del tirocinio;
2. il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l'attivazione del tirocinio;
3. il foglio presenze dello studente in impresa;
4. la dichiarazione rilasciata dall'istituzione scolastica o formativa attestante l'effettivo svolgimento del tirocinio.

Con riferimento alle **fattispecie di apprendistato ammesse**, costituiscono elementi probanti dell'apprendistato duale, il protocollo formativo, il contratto di apprendistato, il piano formativo individuale, il dossier individuale dell'apprendista e la dichiarazione dell'istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo.

L'INPS ha precisato che **l'agevolazione non spetta qualora non siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015** per la fruizione degli incentivi. L'esonero, in particolare, **non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:**

<b>ULTERIORI CONDIZIONI DI FRUIZIONE</b>	
<b>1</b>	<b>L'assunzione viola il diritto di precedenza</b> , stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
<b>2</b>	Presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto <b>sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale</b> , salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c).
<b>3</b>	<b>L'assunzione riguarda lavoratori licenziati</b> , nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia cessato – a causa di un licenziamento - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione che presuppone l'invio in missione presso il medesimo utilizzatore non può fruire dell'esonero contributivo triennale (art. 31, comma 1, lettera d).
<b>4</b>	<b>Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata</b> , si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2).
<b>5</b>	<b>L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione</b> (art. 31, comma 3).

La **circolare INPS n. 109 del 10.07.2017** ha specificato che sono **ammesse all'incentivo le assunzioni tramite somministrazione o trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato.**

## ATTENZIONE!

Con riferimento **all'assunzione o alla trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato** l'**INPS** specifica che sono ammesse le seguenti ipotesi (in deroga alle condizioni sopra indicate):

1. lavoratore che ha prestato in passato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi per effetto di uno o più rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
2. trasformazione di rapporto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi;
3. lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di affitto o acquisto di azienda.

L'incentivo è concesso a **tutti i datori di lavoro privati** a prescindere dalla circostanza che **assumano o meno la natura di imprenditori** (datori di lavoro imprenditori e non imprenditori). Sono esclusi dall'agevolazione le amministrazioni dello stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici, amministrazioni e aziende SSN, ARAN e le agenzie previste dal D.Lgs. n. 300/1999.

### In cosa consiste l'incentivo?

**L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi** (per le assunzioni operate dal 01.01.2017 fino al prossimo 31.12.2018) **e prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.**

INCENTIVO	
<b>Termine per l'assunzione</b>	Dal <b>01.01.2017</b> al <b>31.12.2018</b>
<b>Tipologia assunzione</b>	A tempo <b>indeterminato</b> (anche apprendistato)
<b>Sgravio contributivo</b>	100%
<b>Limiti massimali annui</b>	<b>3.250 euro</b> annui, <b>270,83 euro</b> mensili, <b>8,9 euro</b> giornalieri
<b>Durata sgravio</b>	<b>36</b> mesi

Relativamente alle somme da assoggettare all'esonero, per le precedenti formule agevolative è stato specificato dall'INPS che **la decontribuzione non si applica** alle seguenti **voci retributive/componenti della retribuzione:**

<b>ELEMENTI ESCLUSI DALLO SGRAVIO</b>	
<b>I</b>	<b>Premi e contributi</b> dovuti all' <b>INAIL</b> .
<b>II</b>	<b>Contributo al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto</b> ed i <b>contributi a favore dei sistemi bilaterali</b> (o al fondo residuale) previsti dai commi 3, 14 e 19 dell'articolo 3 legge n. 92/2012.
<b>III</b>	Il contributo per la <b>garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.</b> , di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014.
<b>IV</b>	Il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al <b>finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua</b> istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.
<b>V</b>	Il <b>contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare</b> e/o ai <b>fondi di assistenza sanitaria</b> di cui alla legge n. 166/1991.
<b>VI</b>	Il <b>contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo</b> , di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
<b>VII</b>	Il <b>contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti</b> , di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

La circolare INPS precisa che **la misura non può essere cumulata con altre agevolazioni** di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, **fatta eccezione per l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** (art 13 legge n. 68/99) e l'incentivo per **l'assunzione di beneficiari del trattamento NASPI**.

L'incentivo non è soggetto alla disciplina **de minimis**.

#### **ATTENZIONE!**

Si segnala che il beneficio contributivo è riconosciuto nel **limite massimo di spesa annuale definito dal comma 309**. Viene stabilito che l'INPS, nel caso di scostamenti, **non debba prendere in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio**.

#### **FINANZIAMENTO DELLA MISURA**

<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
2017	7,4 milioni
2018	40,8 milioni
2019	86,9 milioni
2020	84 milioni
2021	50,7 milioni
2022	4,3 milioni

#### **Cosa devo fare per poterne fruire?**

Per beneficiare dell'incentivo, i datori di lavoro interessati devono presentare una richiesta utilizzando la **procedura telematica "308-2016"** messa a disposizione dall'INPS sul sito istituzionale. In particolare, i datori di lavoro dovranno inviare una domanda preliminare di incentivo indicando:

- il **lavoratore assunto** o da **assumere**;
- la **retribuzione mensile** media prevista o effettiva;
- l'**aliquota contributiva** datoriale che verrà applicata;
- la **tipologia oraria** del rapporto e l'eventuale percentuale di part time.

A seguito dell'istanza di prenotazione, **entro 48 ore** (salvo per le richieste inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare, per cui il termine sarà più lungo) l'INPS **provvede a calcolare l'importo dell'incentivo spettante**, a verificare la disponibilità residua delle risorse e in mancanza delle risorse l'avvenuta prenotazione.

Nel caso di accoglimento dell'istanza **il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione dell'avvenuta stipula del rapporto di lavoro entro 10 giorni di calendario.**

Per le **assunzioni effettuate tra il 01.01.2017 ed il 09.07.2017** pervenute nei **15 giorni successivi** al rilascio della modulistica di richiesta dell'incentivo saranno **elaborate secondo il criterio cronologico di assunzione**. Diversamente, saranno **trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza**. Con riferimento alla fruizione, gli importi arretrati potranno essere utilizzati nei flussi dei mesi di **luglio, agosto e settembre**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**